

(N. 385)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(**LOMBARDO IVAN MATTEO**)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(**PELLA**)

e col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(**SEGNI**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1949

Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge 29 maggio 1937, n. 1267, venne stabilito che a chiunque, dal 16 giugno 1937 al 15 giugno 1942, vendesse all'estero prodotti serici fosse corrisposta una quota di integrazione di prezzo subordinatamente all'adempimento di determinate condizioni. Con la legge 4 settembre 1940, n. 1517, le disposizioni del suddetto decreto-legge vennero abrogate e sostituite con altre norme.

La liquidazione delle quote di integrazione spetta all'Ente Nazionale Serico che vi provvede sulla base di documentazione presentata dagli interessati comprovante l'adempimento delle condizioni prescritte, però nè il regio

decreto-legge, nè la legge sopracitati prevedono un termine entro cui la documentazione debba essere presentata, e pertanto, in pendenza della prescrizione comune, sono giacenti presso l'Ente suddetto numerose pratiche di esportazione non complete di documentazione.

Per la liquidazione dei prezzi e delle quote di integrazione concessi con altri provvedimenti riflettenti altre campagne seriche si provvede, con il decreto legislativo 20 marzo 1948, numero 1096, a determinare un termine di decadenza per la presentazione della documentazione prescritta.

Poichè interessa che l'Ente Nazionale Serico definisca le pratiche di assegnazione delle quote

di integrazione anche nel periodo 1937-1942, si è predisposto il presente disegno di legge con il quale si fissa il termine di decadenza di 180 giorni, dalla entrata in vigore del provvedimento, per la presentazione della documentazione prevista dalla legge 4 settembre 1940, n. 1817.

Non è autorizzata alcuna nuova spesa, in quanto si prevede che per l'esecuzione del presente provvedimento saranno sufficienti i dieci milioni di cui è stata già autorizzata la spesa con decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 1096, sopra citato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque, per avere venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto alle quote di integrazione previste dal regio decreto-legge 20 maggio 1937, n. 1267, sostituito dalla legge 4 settembre 1940, n. 1517, deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente Nazionale Serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Alla esecuzione della presente legge si provvede con la somma di 10 milioni la cui

spesa è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 1096.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme richieste dal Ministero stesso in base all'effettivo fabbisogno comunicato dall'Ente Serico Nazionale.

Rimangono ferme le modalità di erogazione nonchè l'obbligo del rendiconto a norma dell'articolo 15 della legge 4 settembre 1940, n. 1517.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.